



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da

Ambyenta Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;

Consorzio Asi di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, n. 9 del 18 gennaio 2022, recante per oggetto «Richiesta assegnazione all'uso industriale di suolo nella disponibilità

della ditta **Ambyenta** Campania S.p.A. in tenimento comunale di Gricignano di Aversa – Agglomerato “Aversa Nord” - Determinazioni»; della posizione espressa dal rappresentante del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta in occasione della seduta della conferenza di servizi del 18 gennaio 2022 nel procedimento di PAUR CUP 8829, avviato su istanza di **Ambyenta** Campania S.p.A.; del parere reso dalla Regione Campania – U.O.D. 501707 con nota prot. n. 26271 del 18 gennaio 2022, nella parte e ai sensi di quanto indicato nel ricorso; del parere espresso dalla Regione Campania – U.O.D. 500203 nella seduta della conferenza di servizi del 18 gennaio 2022; del parere univoco e vincolante espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania – Dirigente dello Staff 501792 espresso nella seduta della conferenza di servizi del 18 gennaio 2022; del verbale della seduta della conferenza di servizi del 18 gennaio 2022; del rapporto finale del 18 gennaio 2022, reso dalla Regione Campania – Direzione Regionale della Campania – Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e

Autorizzazioni Ambientali, prot. n. PG/2022/0031350 del 20 gennaio 2022;

- di tutti gli atti presupposti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Gricignano di Aversa e del Consorzio Asi di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa Antonella Laricca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 24.01.2022 la società ricorrente invoca l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati lamentando:

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 6 DICEMBRE 2013, N. 19 E S.M.I. VIOLAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO ASI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO E DELLE NTA DEL CONSORZIO
ASI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 177, 196, 199 E 208 DEL D. LGS. 3 APRILE
2006, N. 152 E S.M.I. INCOMPETENZA. ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI
MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
TRASPARENZA, DI IMPARZIALITÀ, DI
ECONOMICITÀ E DI EFFICIENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.

-ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE
SINTOMATICHE DELL'IRRAGIONEVOLEZZA
MANIFESTA, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEL
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE
PER SVIAMENTO;

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
27-BIS, DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
208 DEL D. LGS. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 14 E SS. DELLA

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PUNTI 10.3., 13.4, 15.3, 16.1 LETT. H), 17 E DELL'ALLEGATO 3 "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE" DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I..

Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania, il Comune di Gricignano d'Aversa ed il Consorzio ASI Caserta eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso e, alla Camera di Consiglio del 15.02.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è inammissibile, atteso che risulta impugnato un mero atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.

Ed invero, va evidenziato che nella specie risulta impugnato il diniego della richiesta di assegnazione del suolo disposto dal Consorzio A.S.I. di Caserta nei confronti della società

ricorrente, giusta deliberazione n. 9 del 18.01.2022, nell'ambito della specifica Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 27 bis del D.lgs. 152/06 – a cui tutte le amministrazioni e gli enti interessati sono tenuti a partecipare per l'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesto - dunque nella procedura di PAUR, che, unitamente agli altri pareri e titoli determineranno la formazione del provvedimento definitivo, allo stato non ancora adottato; peraltro, risulta documentato che le riunioni della Conferenza di Servizi sono tutt'ora in corso di svolgimento.

E' noto che, secondo condivisibile giurisprudenza, *“la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di conseguenza qualora, come di norma, nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell'ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest'ultimo è l'atto conclusivo del*

procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi ed è questo l'atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica. (CdS V 11.9.13 n. 4507)''.

Al riguardo, il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha affermato, in un'analoga fattispecie, che il diniego di autorizzazione adottato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, della l.r. n. 19/2009 sarebbe atto immediatamente lesivo, in quanto provvedimento inteso a perseguire un interesse pubblico *“oggettivamente autonomo e distinto dal sia pur parallelo, ma più generale interesse all'ordinato assetto urbanistico del territorio, che è devoluto alla competenza dell'autorità comunale e che rimane impregiudicato dagli esiti del procedimento autorizzatorio anzidetto”* (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 21 luglio 2021 n. 1810).

Tuttavia nella fattispecie che occupa, in cui il parere risulta reso da un'Autorità diversa dalla precedente, il Collegio ritiene di aderire al maggioritario orientamento giurisprudenziale che in tali casi ritiene che *“il parere costituente un atto endoprocedimentale, adottato in sede di Conferenza di servizi da un'autorità diversa rispetto a quella precedente, che non ha un immediato*

effetto lesivo, può essere eventualmente impugnato unitamente con l'atto conclusivo all'esito della stessa Conferenza di servizi, qualora le valutazioni contenute nello stesso parere costituiscano motivo esclusivo o concorrente dell'esito negativo del procedimento per il ricorrente" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 01/07/2020, n.2742); tale orientamento ben si attaglia al caso di specie in cui la Regione decide all'esito dei pareri espressi sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza decisoria ex c. 4, art. 12 D. Lgs. n. 387/03.

Conclusivamente, lo spiegato ricorso va dichiarato inammissibile, mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

Daria Valletta, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonella Lariccia	Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO